



VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI STRAORDINARIO N. 03/2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di ottobre, alle ore 9,30, presso i locali amministrativi del Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario CEFPAS di Caltanissetta si è riunito il Collegio dei Revisori Straordinario nominato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 123/2011, con D.A. n. 1233 del 13 luglio 2015, giusta convocazione del Presidente, per esaminare il Bilancio d'esercizio 2014 e per procedere ad una verifica amministrativa.

Sono presenti i Signori:

- Dott. Giuseppe GULLI - Presidente
- Dott. Calogero NICOSIA - Componente
- Dott. Salvatore DILENA - Componente

In via preliminare, viene presa visione della corrispondenza pervenuta che viene acquisita al protocollo.

Tra questa si prende atto in particolare del contenuto della nota 10058 del 22/10/2015 concernente i chiarimenti forniti dalla Direzione del Centro con riferimento ai contenuti del precedente verbale 2 del 2015 ed in particolare delle assicurazioni fornite circa i correttivi che saranno introdotti.

Il Collegio procede quindi all'esame del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 adottato dal Direttore del Centro, Dott. Angelo LOMAGLIO, nominato con D.P. reg. 5 maggio 2014, n. 138, con delibera n. 607 del 25/06/2015, acquisito agli atti del Collegio Sindacale per le debite valutazioni in occasione del proprio insediamento avvenuto in data 9 settembre 2015, unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio e alla relazione sulla gestione.

Dalla comparazione dei dati esposti in bilancio emerge che la voce relativa al credito IRES, iscritta per €. 21.351,00 differisce dal credito IRES riportato nel quadro



RN del modello Unico 2015 –ENC, già presentato, che riporta, invece, un'imposta a credito pari a €. 35.201,00. Ciò scaturisce dal fatto che successivamente all'adozione del bilancio oggetto d'esame, sono state definite le procedure di accatastamento degli immobili dell'Ente con l'assegnazione a ciascuno di essi di una rendita catastale risultata inferiore, rispetto a quelle che hanno concorso alla realizzazione del risultato dell'esercizio finanziario 2014 e rilevabili dal documento in esame.

Per quanto sopra si ravvisa la necessità di apportare al bilancio dell'esercizio 2014 le conseguenti modifiche con la rideterminazione del risultato dell'esercizio de quo e delle poste attive dello Stato patrimoniale.

Il Collegio nel rivolgere espresso invito al competente organo del centro affinché, effettuate le citate modifiche, provveda alla riadozione del documento contabile in argomento, si riserva quindi di rendere su quest'ultimo, il proprio parere.

Il Collegio procede quindi all'esame a campione delle deliberazioni adottate dal Direttore del Centro dalla n. 785 alla n. 936.

Al riguardo:

- con riferimento alle deliberazioni n. 810 del 21 settembre 2015, n. 841 del 30 settembre 2015 e n. 842 del 30 settembre 2015, riguardanti tutte proroghe tecniche di contratti in corso di fornitura di beni e servizi, il Collegio nel prendere atto delle motivazioni di tali determinazioni, auspica un sollecita definizione delle procedure di gara ad evidenza pubblica in itinere, avviate per l'individuazione dei nuovi contraenti e la conseguente stipula dei relativi contratti.

Il Collegio coglie l'occasione al riguardo per richiamare l'attenzione su alcuni principi e/o indicazioni di carattere generale, cui va improntata l'attività degli Enti pubblici.

Occorre, infatti, rammentare che, per giurisprudenza consolidata, la proroga è un istituto utilizzabile solo in via eccezionale, in quanto di per sé costituisce una violazione dei principi di cui all'art. 2 del codice dei contratti pubblici ed in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e



trasparenza. Invero, come affermato dalla giurisprudenza, “in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara” (CDS Sez. V 8/7/2008, n. 3391). Sulla medesima linea, “la stessa logica che presiede al divieto di rinnovo esclude che ad un effetto simile possa legittimamente pervenirsi attraverso la proroga dei rapporti già in essere”. La proroga quindi “è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente” (CDS Sez. V 11/5/2009, n. 2882).

La proroga rappresenta, quindi, un rimedio di natura eccezionale finalizzato ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto.

Particolare rilievo assume, inoltre, la necessità di una attenta programmazione di guisa da consentire l'avvio dell'iter procedimentale ad evidenza pubblica per l'individuazione del contraente, con congruo ed adeguato anticipo rispetto alla naturale scadenza dei contratti.

I lavori vengono ultimati alle ore 18,00. Del ché il presente verbale che viene Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO SINDACALE:

Dr. Giuseppe GULLI

Dr. Salvatore DILENA

Dr. Calogero Nicosia

Pagina